



Città di
CERNUSCO
SUL NAVIGLIO
Provincia di Milano

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2
Telefono 02.92.781
Fax 02.92.78.235
C.A.P. 20063
Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154

AREA PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO
SETTORE SICUREZZA LOCALE
CORPO POLIZIA LOCALE
SEZIONE POLIZIA STRADALE
Telefono: 02.92.90.501/Fax 02.92.90.50.50
Via Neruda n. 1/A

PROTOCOLLO GENERALE N. 63982

OGGETTO: FERMO PROGRAMMATO DELLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI PIU' INQUINANTI CON ALIMENTAZIONE A GASOLIO E A BENZINA E DEI MOTOCICLI E CICLOMOTORI PIU' INQUINANTI DAL 15 OTTOBRE 2009 AL 15 APRILE 2010, NELLE GIORNATE DAL LUNEDI' AL VENERDI', ESCLUSE LE GIORNATE FESTIVE INFRASETTIMANALI, DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 19.30.

ORDINANZA N° 235/2009 DEL 1 OTTOBRE 2009

IL SINDACO

Visto il decreto della Giunta Regionale n° 8/9958 del 29.07.2009, concernente l'attuazione di misure prioritarie di limitazione della circolazione veicolare al fine di contenere e prevenire episodi di inquinamento atmosferico nel periodo 15.10.2008 - 15.04.2009

Visto che la Giunta Regionale con propria deliberazione 11 luglio 2008, n.8/7635, ha disposto, in attuazione dell' art.13, commi 1 e 2, e dell' art. 22, commi 1, 2 e 5, della legge regionale 11 dicembre 2006, n.24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";

Vista la medesima D.G.R. n. 8/7635 dell' 11.07.2008 la quale statuisce che le limitazioni alla circolazione sono attualmente relative alla "Zona 1" del territorio regionale, come definita dalla D.G.R. 02 Agosto 2007, n. 8/5290 (zonizzazione del territorio regionale), nonché a porzioni ulteriori del territorio lombardo, diverso dalla "Zona 1", laddove la Giunta regionale abbia approvato specifici accordi con le Province, i cui Comuni intendono aderire alle misure di limitazione alla circolazione dei veicoli;

Visto l'allegato 1 del testo coordinato della D.G.R. 29 luglio 2009, n. 8/9958 che determina le caratteristiche del blocco del traffico e quali siano i tipi di veicoli esonerati da tale provvedimento;

Ritenuto di procedere, in attuazione al piano deliberato dalla Giunta della Regione Lombardia, al fermo dei mezzi più inquinanti dal giorno 15.10.2009 al 15.04.2010;

EVIDENZIATO che le misure individuate dal suddetto Piano d'Azione attengono in particolare alla circolazione veicolare e alla combustione delle biomasse legnose, nonché ai comportamenti, anche virtuosi, idonei a limitare temporaneamente le emissioni inquinanti prodotte da fonti specifiche;



EVIDENZIATO altresì che il medesimo Piano d'Azione è in particolare relativo alla parte del territorio regionale caratterizzata da elevata densità di emissioni di PM10 primario, NOX e COV, nonché da maggiori densità abitativa, industriale e di traffico e disponibilità di trasporto pubblico locale organizzato, definita "Zona A1" ed individuata dalla D.G.R. 2 agosto 2007, n. 8/5290 ai sensi del decreto legislativo 351/99 e degli articoli 2, comma 2 e 30, comma 2, della legge regionale 24/06, recanti norme per la gestione della qualità dell'aria, a tutela della salute e dell'ambiente;

CONSIDERATO che il comune di Cernusco Sul Naviglio, ai sensi della D.G.R. 2 agosto 2007, n. 8/5290, rientra nella parte del territorio regionale caratterizzata da elevata densità di emissioni di PM10 e definita dalla medesima deliberazione "Zona A1";

RITENUTO di recepire i provvedimenti emanati dalla Giunta della Regione Lombardia;

VISTI gli articoli 50 e 54 del vigente T.U.EE.LL., approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI gli articoli 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.vo 30.04.1992, n. 285 e successive modificazioni e/o integrazioni, e del relativo Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modificazioni e/o integrazioni;

VISTO il vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.EE.LL.), art. 7-bis;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana (articoli 66, lettera e), e 77, lettera d);

Visto l'art. 54 del Testo Unico Enti Locali n. 267/2000;

ORDINA

A) Il fermo del traffico nel periodo dal 15 ottobre 2009 al 15 aprile 2010, nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 7:30 alle ore 19:30, di:

- Autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della Direttiva 91/441/CEE e successive direttive (veicoli detti "pre-Euro 1" a benzina);
- Autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) non omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE, punto 6.2.1.B oppure non omologati ai sensi della direttiva 94/12/CEE e successive direttive (veicoli detti "pre-Euro 1" e Euro 1" diesel);
- Motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi non omologati ai sensi della Direttiva 97/24/CEE, capitolo 5 e successive direttive (veicoli detti "pre-Euro1" a due tempi);
- Autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE, ovvero 96/1/CEE, riga B, oppure omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero 98/77/CE (veicoli detti "EURO 2" diesel) ad esclusione degli autobus di categoria M3 adibiti al trasporto pubblico locale (TPL) per i quali vige la disciplina speciale di cui alle D.G.R. 15 giugno 2007, n.4924 e con D.G.R. 27 dicembre 2007, n.6418;



A1) Esclusione dalle limitazioni alla circolazione:

Sono esclusi dal fermo alla circolazione, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della L.R. n. 24/06, i seguenti veicoli:

- i veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
- veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa. Relativamente agli autoveicoli di categoria M2, M3, N2 ed N3 ai sensi dell'art. 47, comma 2, del C.d.S.; per efficace sistema di abbattimento delle polveri sottili si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa del particolato pari o inferiore al limite fissato dalla normativa per la categoria Euro 3 e riportato nella rispettiva tabella di cui all'allegato a) del decreto del Ministero dei Trasporti n. 39 del 25.01.2008;
- veicoli storici, purchè in possesso dell'attestato di storicità o del certificato d'identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici ai sensi dell'art. 60, comma 4, del C.d.S.;
- veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del C.d.S.;
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva 97/24/CEE del parlamento europeo e del Consiglio del 17.06.2007 relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre- Euro 1;
- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo al servizio di finalità di tipo pubblico o sociale di seguito specificati: veicoli, motoveicoli e ciclomotori della polizia di stato, della polizia penitenziaria, della guardia di finanza, delle forze armate, del corpo nazionale dei vigili del fuoco, della croce rossa italiana, dei corpi e servizi della polizia locale e provinciale, della protezione civile e del corpo forestale;
- veicoli di pronto soccorso sanitario;
- scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 con D.G.R. 15.06.2007, n. 4924 e con D.G.R. 27.12.2007, n. 6418;
- veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
- autovetture targate CD e CC;
-

Deroghe dalle limitazioni alla circolazione

Sono altresì esclusi dal fermo alla circolazione, ai sensi dell'art. 22, comma 2, della L.R. 24/06, i seguenti veicoli:

- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;



- veicoli degli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;
- veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
- veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti 3 febbraio 1998 n. 332;
- veicoli dei medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
- veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
- veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE ai sensi dell'art. 116 del C.d. S.;
- veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per al donazione.

Ulteriori misure obbligatorie per il contenimento dell'inquinamento

Su tutto il territorio regionale, per il periodo dal 15.10.2009 al 15.04.2010, è fatto obbligo:

- di spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea;
- di spegnimento dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico.

Non è prevista la facoltà di avvalersi di autocertificazioni.

Non è previsto il rilascio di ulteriori deroghe temporanee.

A2) Il fermo del traffico si applica alla Zona A1 del territorio regionale, come individuata dalla deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2007, n. 8/5290.

A3) Il fermo del traffico non si applica:

Sulle seguenti aree pubbliche ricadenti sul territorio di questo Comune non si applicano le limitazioni alla circolazione:

- S.P. n.121 (dal confine con il Comune di Carugate all'intersezione con la SP EX S.S. 11 Padana Superiore);
- S.P. n.113 (dal confine con il Comune di Brugherio all'incrocio con la S.P. n.120);
- S.P. n.120 (dal confine con il Comune di Cologno Monzese all'intersezione con la S.P.113);
- S.P. Nn.120 dall'incrocio con la S.P. 121 fino al confine con il Comune di Bussero;
- S.P. EX S.S. n. 11 Padana Superiore (dal confine con il Comune di Vimodrone al confine con il Comune di Cassina de' Pecchi);



- Via Torino (dall'intersezione con la S.P. EX S.S.11 all'incrocio con la S.P. 103);
- Via Grandi (dall'incrocio con la S.P. EX S.S. 11 fino all'intersezione con la Via Mattei – stazione A.T.M.);
- Via Mattei (dall'intersezione con la Via Grandi all'incrocio con la Via Miglioli);
- Via Di Vittorio (dall'intersezione con la S.P. EX S.S.11 all'intersezione con Via Gobetti)
- Via Gobetti;
- Via Miglioli (dall'intersezione con la Via Mattei all'incrocio con la S.P. 121 – tangenziale est).

A4) Il fermo del traffico non si applica altresì:

- a) Ai veicoli, ai motoveicoli e ai ciclomotori delle Forze di Polizia, delle Forze Armate, del Vigili del Fuoco, dei corpi e servizi di Polizia Municipale e Provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
- b) Ai veicoli di pronto soccorso;
- c) Agli scuola bus e ai mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – ad esclusione dei mezzi non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE e direttive successive (veicoli detti "Pre-Euro 1"), individuati dalla D.G.R. 15/06/2007, n. 4924;
- d) Ai veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap, muniti del relativo contrassegno, con il portatore di handicap a bordo;
- e) Alle autovetture targate CD e CC;
- f) Ai veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, quali gli operatori dei servizi manutentivi di emergenza non rinviabili al giorno successivo (es. luce, gas, acqua, sistemi informatici, impianti di sollevamento, impianti termici, soccorso stradale, distribuzione carburanti e combustibili, raccolta rifiuti, distribuzione farmaci, alimentari deperibili e pasti per servizi di mensa);
- g) Ai veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
- h) Ai veicoli degli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;
- i) Ai veicoli classificati come macchine agricole di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 285/1992;
- j) Ai veicoli per trasporti specifici e per uso speciale di cui all'articolo 54, comma 1, lettere f) e g), del decreto legislativo 285/1992, elencati nell'articolo 203 del D.P.R. 495/92;
- k) Ai veicoli adibiti al trasporto di effetti postali e valori;
- l) Ai veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari e assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- m) Ai veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie (esempio: dialisi chemioterapia, ecc) in grado di esibire relativa certificazione medica;
- n) Ai veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore del lavoro;
- o) Ai veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;



- p) Ai veicoli degli operatori dell'informazione compresi gli edicolanti con certificazione del datore del lavoro o muniti del tesserino di riconoscimento;
- q) Ai veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
- r) Ai veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per gli esami;
- s) Ai veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione;
- t) Ai veicoli con targa estera.

A5) I sindaci dei Comuni della Regione Lombardia, per particolari motivate necessità, possono concedere ai residenti sul proprio territorio deroghe al divieto di circolazione per persone e veicoli, valida per tutta la zona A1 della Regione Lombardia (d.G.R. n.5290/07).

Inoltre i sindaci della zona A1 limitatamente al proprio territorio, possono in casi eccezionali, urgenti e temporanei, consentire la circolazione su assi viari su cui è applicato il divieto.

B) ORDINA altresì, il divieto di utilizzo di biomassa legnosa in apparecchi per il riscaldamento domestico degli edifici, nel caso siano presenti altri impianti per il riscaldamento alimentati con altri combustibili ammessi, ai sensi dell'art. 11, comma 1 lett. b), della l. r. 24/2006.

B1) Tale divieto si applica alla Zona A1 del territorio regionale (d.G.R. n. 5290/07).

Il divieto si applica altresì a tutti i Comuni del territorio lombardo, la cui quota altimetrica, così come definita da ISTAT, risulti uguale o inferiore a 300 (trecento) metri sul livello del mare, in considerazione delle modalità medie di dispersione degli inquinanti in atmosfera.

Nel caso di Comuni non appartenenti alla Zona A1, i cui territori sono posti ad altitudini diverse rispetto alla quota altimetrica di riferimento indicata da ISTAT per quei Comuni, i Sindaci dovranno individuare con proprio atto le Zone situate al di sotto o al di sopra della suddetta quota di 300 (trecento) m.s.l.m.; sarà ritenuta rispondente a tutto il territorio comunale la quota altimetrica di riferimento del Comune che non abbia adottato l'atto sopra indicato.

B2) Nella Zona definita al punto B1), nel caso siano presenti altri impianti per riscaldamento alimentati con altri combustibili ammessi, è vietato l'utilizzo di apparecchi per il riscaldamento domestico degli edifici funzionanti a biomasse legnosa, come definita nella norma UNI CEN/TS 14588, appartenenti alle seguenti categorie:

- a) camini aperti;
- b) camini chiusi, stufe e qualunque altro tipo di apparecchio domestico alimentato a biomasse legnosa, acquistati precedentemente al 1990, laddove non sia dimostrato che tali apparecchi posseggono i requisiti specificati alla seguente lettera c);
- c) camini chiusi, stufe e qualunque altro tipo di apparecchio domestico alimentato a biomassa legnosa, acquistati successivamente al 1990, che non garantiscono rendimento energetico $\mu \geq 63\%$ e basse emissioni di monossido di carbonio (CO).

Il valore di rendimento energetico posseduto dall'apparecchio è di norma precisato sul libretto di istruzioni dell'apparecchio stesso, fornito dal venditore; in mancanza di questo, sarà ritenuta valida la certificazione rilasciata dal venditore o dalla casa costruttrice, suscettibile di verifica. La data di acquisto dell'apparecchio è attestata dal relativo documento fiscale; in mancanza di questo, sarà ritenuta valida l'autocertificazione resa dal proprietario dell'edificio in cui è installato l'apparecchio.



Per facilitare l'identificazione dei requisiti tecnici, che devono essere posseduti dall'apparecchio, sul sito istituzionale di Regione Lombardia sono disponibili appositi elenchi di carattere orientativo, redatti dalle associazioni di categoria e dai produttori di apparecchi ad esse associati, comprendenti i prodotti immessi sul mercato dal 1990 a tutt'oggi, nonché la specificazione del valore di rendimento energetico dei prodotti stessi.

Alla presente ordinanza viene allegata una scheda tecnica che riporta consigli per l'utilizzo della biomassa legnosa nelle abitazioni e stabilisce il valore limite di emissione relativamente al monossido di carbonio (CO).

C) Su tutto il territorio regionale è fatto:

C1) Obbligo di spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea e dei motori dei veicoli merci, durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;

C2) Divieto di combustione all'aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere;

C3) Divieto di climatizzazione dei seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari (circolare regionale Settore sanità e igiene n. 8, pubblicata sul BURL del 17/03/1995, 3° supplemento straordinario al n. 11):

- cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage;
- box, garage, depositi.

D) Non è prevista la facoltà di avvalersi di autocertificazioni.

E) In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, relative alla circolazione veicolare, si applicheranno le sanzioni previste dal D.lgs. 30/04/92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" (art. 7, comma 13), così come integrato e modificato.

F) In caso di violazioni delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, relative all'impiego di biomassa legnosa in apparecchi per il riscaldamento domestico, si applicherà la sanzione prevista all'art. 27, comma 4, della l.r. 24/2006, nonché la sanzione di cui al comma 16 del medesimo art. 27 in caso di reiterazione della violazione.

G) In caso di violazioni delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, relative al divieto delle combustioni all'aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere, si applicherà il vigente Regolamento Comunale Di Polizia Urbana (artt. 66, lettera e) e 77, lettera d).

H) In caso di violazioni delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, relative al divieto di spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea e dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate, si applicherà il vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.EE.LL. - (art. 7-bis, comma 1-bis).

I) In caso di violazioni delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, relative alle casistiche indicate al punto B2), si applicherà il vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.EE.LL. - (art. 7-bis, comma 1-bis).



DISPONE

- 1) Che la presente Ordinanza venga immediatamente pubblicata all'Albo Pretorio;
- 2) Che l'Ufficio Tecnico provveda con sollecitudine alla posa della necessaria segnaletica stradale;
- 3) Che l'Ufficio Stampa e Comunicazione provveda subito a rendere pubblica la presente Ordinanza con i mezzi ritenuti più idonei e opportuni al caso;
- 4) Che il Comando di Polizia Locale provveda ad organizzare i necessari servizi di controllo.

Ai trasgressori della presente ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 27, comma 11, della Legge Regionale n.24/06. (sanzione amministrativa pecuniaria da € 75.00 a € 450.00, pagamento in misura ridotta € 150.00).

Al personale addetto all'espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del vigente C.d.S. e alle altre Forze dell'ordine pubblico è demandato il compito di far rispettare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, lì 02 ottobre 2009.

IL SINDACO
Eugenio Comincini

IL COMMISSARIO AGGIUNTO
Gianni Sansonne